



**Cassa  
di Risparmio  
di Saluzzo S.P.A.**

**INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE**

## 1. PREMESSA PER IL CLIENTE

La Direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - ha modificato, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati.

La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente.

La normativa infatti prescrive, all'art. 34 del Regolamento Intermediari CONSOB, che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:

- l'intermediario e i suoi servizi (art. 29 Regolamento Intermediari);
- la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30 Regolamento Intermediari);
- gli strumenti finanziari (art. 31 Regolamento Intermediari);
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 32 Regolamento Intermediari).

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del cliente (quali prospetti informativi, ecc.).

## 2. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art 29 comma 1 del Regolamento Intermediari.

### Dati della Banca

Ragione sociale: Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.

Sede: Corso Italia, 86

CAP/Località: 12037 - Saluzzo

C.F. - Registro delle imprese di Cuneo: 00243830049

Partita IVA: 00243830049

Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5107

Numero REA della C.C.I.A.A. di Cuneo 164110 del 27/1/92

Codice ABI: 6295

Telefono: 0175 - 244.1

Fax: 0175 - 47150

Posta elettronica: [cr.saluzzo@crsaluzzo.it](mailto:cr.saluzzo@crsaluzzo.it)

Posta elettronica certificata: [cassadirisparmioidisaluzzospa@legalmail.it](mailto:cassadirisparmioidisaluzzospa@legalmail.it)

Capitale sociale sottoscritto: € 33.280.000,00

Capitale sociale versato: € 33.280.000,00

Direzione Generale: Corso Italia n. 86 - 12037 Saluzzo

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il Cliente utilizza come lingua principale quella italiana.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del Cliente o consegnato in filiale.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet [www.crsaluzzo.it](http://www.crsaluzzo.it), nonché i supporti cartacei presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. prevede le seguenti modalità:

- **Conferimento per iscritto:** all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- **Conferimento telefonico:** qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.
- **Conferimento tramite Trading on line:** il Cliente, nell'ambito di un rapporto negoziale già concluso con la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è autorizzata dalla Banca d'Italia<sup>1</sup> allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- **Negoziazione in conto proprio**, servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli.
- **Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione**, consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione.
- **Collocamento**, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. Il servizio consiste:
  - nell'offerta di vendita, per proprio conto, di strumenti finanziari che l'intermediario ha sottoscritto oppure acquistati a fermo (la quantità di strumenti finanziari acquistati entra nel portafoglio della Banca e viene scaricata man mano che viene collocata);
  - nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari per conto dell'emittente o del proprietario, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell'operazione;
  - nell'offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).
- **Consulenza in materia di investimenti**, servizio erogato attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
- **Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti** (già negoziazione in conto terzi), servizio che consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela. Operativamente la Banca, per lo svolgimento di detta attività, va direttamente sul mercato in nome proprio ma per conto di terzi (diversamente dalla negoziazione in conto proprio).

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto da IVASS.

<sup>1</sup> La Banca d'Italia ha sede legale in 00184 Roma - Via Nazionale, 91 - Tei. +390647921

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini nonché collocamento, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Nel caso di Cliente al dettaglio la Banca invia/consegna al Cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nell'art. 53 comma 6 del Regolamento Intermediari.

Per quanto attiene il servizio di collocamento di prodotti di terzi, tale informativa viene fornita dalla società prodotto, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Intermediari.

Di seguito si riepilogano, per servizio di investimento, la frequenza e le date di invio dei rendiconti periodici.

Servizio d'investimento	Frequenza	Date
Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione (art. 55 e 56 del Regolamento Intermediari)	- Almeno annuale Per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali, comunicazione delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia ( o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)	31/12
Collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 55 e 56 del Regolamento Intermediari)	- Almeno annuale Per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali, comunicazione delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia ( o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)	31/12
Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti (già negoziazione in conto terzi)	- Almeno annuale Per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali, comunicazione delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia ( o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)	31/12

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).

A tal fine adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda alla sezione 3 del presente documento.

**La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia** istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e dal Regolamento.

**La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** di cui al D.lgs. 4 dicembre 1996 n. 659. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 Euro.

#### Trattazione dei RECLAMI

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e CONSOB di attuazione dell'art. 6 comma 2 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la Banca comunica ai Clienti e potenziali Clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami. La Banca ha individuato come responsabile della trattazione dei reclami la Funzione Compliance e Legale, a cui sono trasmessi i reclami. Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dal Cliente al dettaglio o potenziale Cliente al dettaglio alla Banca a mezzo lettera circostanziata, consegnata direttamente alla Filiale o inoltrata a mezzo posta, fax o, ancora, con una e-mail indirizzata all'indirizzo funz.compliance.legale@cرسالuzzo.it.

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc...);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

La Funzione di Compliance tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

### 3. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA (ART. 30)

La Banca fornisce ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, ai sensi dell'art 30 del Regolamento Intermediari.

La Banca in relazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela. Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

La Banca è autorizzata a sub-depositare in tutto o in parte i titoli presso depositari abilitati. Al riguardo la Banca è sin d'ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari e, se la Banca lo ritiene opportuno, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata ed indicati nelle apposite comunicazioni e rendicontazioni periodicamente inviate al Cliente. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano, a loro volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.

La Banca mantiene la responsabilità nei confronti del Cliente per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il Cliente.

Fermo restando quanto sopra, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati, previa approvazione scritta nel caso di cliente al dettaglio,

presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati.

La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositari:

- Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA – Milano
- SGSS S.p.A. – Milano
- Société Generale Bank & Trust – Lussemburgo
- Banca d'Italia – Torino
- Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. – Saluzzo
- Bnp Paribas Securities Services S.A. – Milano
- Bnp Paribas Securities Services – Lussemburgo
- Credit Suisse Luxembourg S.A. – Lussemburgo
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Lussemburgo
- Pictet & Cie (Europe) S.A. – Lussemburgo
- State Street Bank Luxembourg SA – Lussemburgo
- Banca Popolare di Sondrio ScpA – Sondrio
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa – Modena
- EGEA SpA – Alba

Nel caso in cui la Banca effettui il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, il sub-deposito dei beni sarà effettuato presso soggetti regolamentati e vigilati.

Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi, anche extracomunitari, i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dai Clienti.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestatati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Inoltre sono regolarmente riconciliate - anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso dei medesimi che, in caso di clienti al dettaglio, dovrà essere espresso in forma scritta.

#### **Vendita degli strumenti finanziari nel caso di inadempimento del cliente**

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese previste in relazione ai diversi servizi di investimento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto del Cliente. Nel caso in cui la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato con il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati per importi congruamente correlati al credito vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

#### **Compensazione legale e volontaria**

Il contratto di conto corrente di corrispondenza contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze della Banca medesima.

### **4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (ART. 31)**

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai rischi connessi per categoria di strumenti finanziari offerti alla propria clientela. Inoltre sono indicati gli altri fattori fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Ai fini di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi dell'investimento. Tali informazioni sono raccolte con il supporto di un "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di **valutare l'adeguatezza** delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di patrimoni.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di patrimoni e potrebbero non consentire di **valutare l'appropriatezza** degli strumenti finanziari, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

## • PRONTI CONTRO TERMINE

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

**Rischio controparte**, il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.

## • CERTIFICATI DI DEPOSITO (DI SEGUITO CD)

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I principali rischi connessi ai Certificati di deposito sono:

- **Rischio di tasso**, in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.
- **Rischio di cambio**, determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio di liquidità**, legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- **Rischio di controparte**, è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**  
vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

## • OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO (TITOLI DI DEBITO)

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestatato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

- **Rischio di prezzo**, il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
- **Rischio specifico e rischio generico**, il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
- **Rischio di controparte**, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
- **Rischio di tasso**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
- **Rischio di cambio**. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità**: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**  
vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

## • OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)

I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari. Sono costituiti infatti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute... ). Tali titoli differiscono

dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla.

Alla categoria delle obbligazioni strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni che si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta. A titolo di esempio, si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato:

- **Obbligazioni "reverse convertible"**. Sono strumenti finanziari che promettono alla sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere, alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto chi acquista una "reverse convertible" confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito, può azzerarsi ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.
- **Obbligazioni linked**. Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
- **Obbligazioni "step up" e "step down"**. Sono caratterizzate da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni sono molto simili ai titoli a tasso fisso, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili, crescente nel tempo per le "step up", oppure decrescente per le "step down".
- **Obbligazioni "callable"**: si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'Emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito consentendogli una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione dei tassi di interesse a lui sfavorevole. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.
- **Obbligazioni convertibili**: particolare categoria di obbligazioni strutturate in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

#### - **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

#### • **OBBLIGAZIONI SUBORDINATE**

Sono obbligazioni che presentano una rischiosità più elevata rispetto a strumenti finanziari di debito non subordinati dello stesso Emittente. In particolare, in caso di liquidazione dell'Emittente, le stesse vengono rimborsate per capitale e interessi residui, solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente stesso o con grado di subordinazione inferiore. Esse costituiscono passività subordinate così come classificate in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Pertanto, oltre ai rischi tipici connessi ai titoli di debito già elencati precedentemente, le obbligazioni subordinate presentano un rischio di mancato rimborso o di rimborso parziale del capitale in virtù della clausola di subordinazione, consistente nel fatto che, in caso di liquidazione, la liquidità dell'Emittente non sia sufficiente per rimborsare - anche solo parzialmente - le obbligazioni stesse.

#### - **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)** sulle azioni emesse da banche

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

#### • **AZIONI E ALTRI TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE DI RISCHIO**

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società. Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili, conseguiti nel periodo di riferimento, che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

- **Rischio di prezzo**, il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.
- **Rischio specifico e rischio generico**, il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
- **Rischio di controparte**, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
- **Rischio di cambio**. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità**, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)** sulle azioni emesse da banche  
vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

• **QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO QUALI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, SICAV, ETF, ETC, ETN**

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore di mercato, maggiorato o diminuito delle commissioni.

Occorre sottolineare che gli **investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

Gli **Exchange Traded Funds** (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

Gli **Exchange traded commodities** (sigla ETC) sono fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

Gli **Exchange traded Notes** ( sigla ETN) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

Gli **Hedge Funds** sono fondi che generano rendimenti non correlati con l'andamento del mercato attraverso l'utilizzo di una vasta gamma di strategie d'investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento (mercato azionario, obbligazionario, dei derivati, o valutario).

Le tre tipologie principali di hedge funds, all'interno delle quali si individuano ulteriori sottocategorie, sono:

- **Macro Fund**: fondo che specula sull'andamento di tassi di interessi, valute o mercati azionari;
- **Arbitrage Fund**: fondo che compie operazioni di arbitraggio;
- **Equity Hedge Funds**: fondi che comprano e vendono allo scoperto titoli azionari sui mercati regolamentati in funzione dell'andamento del mercato.

- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**

Una parte del patrimonio del fondo o della Sicav potrebbe essere investita in strumenti finanziari soggetti al bail-in  
vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

• **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

**OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE NEI MERCATI REGOLAMENTATI O MTF**

**1) I futures**

**1.1) L'effetto «leva»**

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

**1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio**

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

**2) Opzioni**

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

**2.1) L'acquisto di un'opzione**

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

**2.2) La vendita di un'opzione**

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere

potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### **Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni**

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

##### **a) Termini e condizioni contrattuali**

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

##### **b) Rischio di cambio**

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

### **3) I contratti forwards**

I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

### **4) I certificates**

Secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante. Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.

I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".

Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

### **5) I warrant**

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

### **6) I covered warrant**

Nella definizione offerta da Borsa Italiana S.p.A., i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza. Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;



- hanno una scadenza più elevata.

## **OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI REGOLAMENTATI O MTF**

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### **1) I contratti di swaps**

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

### **2) Strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile**

I Covered Warrant EURIBOR CAP" sono strumenti finanziari la cui attività sottostante è costituita dal tasso di interesse Euribor, della durata corrispondente al periodo individuato dall'Emittente. I Covered Warrant sono di tipo cali esotico in quanto incorporano, ciascuno, una serie di opzioni cali di tipo europeo esercitabili alle date prefissate.

A fronte dell'esercizio, i Covered Warrant non conferiscono al portatore degli stessi alcun diritto alla consegna - alla data di esercizio di ciascuna opzione incorporata - di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere alla rispettiva data di esercizio dell'opzione, il pagamento della differenza, se positiva, tra l'Euribor applicabile al periodo di riferimento in cui tale opzione scade, e il valore prefissato dell'Euribor in corrispondenza o al di sotto del quale nessun importo di liquidazione è dovuto. Essendo strumenti derivati, i Covered Warrant, inoltre, non attribuiscono al portatore degli stessi alcun diritto ad altri rendimenti diversi dal pagamento dell'importo di liquidazione, se dovuto, alla data di esercizio.

Il rischio tipico in tali strumenti finanziari consiste nella possibilità che il capitale investito possa non essere recuperato, in tutto o in parte, qualora le fluttuazioni dell'Euribor non diano luogo ad un importo di liquidazione positivo. L'acquisto dei Covered Warrant a fronte di passività indicizzate ad un parametro quale l'Euribor può consentire all'investitore di ridurre il rischio derivante dalle possibili fluttuazioni di tale parametro che, in assenza di opportune operazioni di copertura, si potrebbe tradurre in un maggiore esborso per oneri finanziari sulle stesse passività.

I principali rischi connessi ai "Covered Warrant EURIBOR CAP" sono:

- **Rischio di credito per l'investitore:** è il rischio relativo alla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari nei confronti dell'investitore.
- **Rischio di liquidità:** i Covered Warrant potranno presentare per l'investitore rischi rappresentati dalla difficoltà o impossibilità di rivenderli prontamente prima della scadenza ad un prezzo che consenta di ottenere un rendimento positivo, con la conseguenza che l'investitore potrebbe trovarsi costretto ad accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione.
- **Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante:** qualsiasi investimento nei Covered Warrant comporta rischi connessi al valore dei sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei sottostanti.
- **Rischio di perdita dell'investimento:** il rendimento dei Covered Warrant è legato alla performance del sottostante, pertanto, l'importo di liquidazione alla scadenza, può anche essere pari a zero qualora il sottostante abbia sempre registrato un valore inferiore allo strike.
- **Rischio relativo alle opzioni incorporate nei Covered Warrant:** il valore del Covered Warrant dipende principalmente dal livello del sottostante, dalla sua volatilità, dalla vita residua a scadenza, nonché dal livello dei tassi di interesse sulle diverse scadenze.
- **Rischio relativo al livello dello Strike:** il rendimento dei Covered Warrant è influenzato dal posizionamento dello strike, pertanto, maggiore è lo strike minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna data di esercizio.
- **Rischio di prezzo:** l'investitore deve tenere presente, nel caso in cui volesse vendere il Covered Warrant prima della scadenza, che il mercato dei Covered Warrant è solitamente molto volatile e che il prezzo può essere influenzato da diverse variabili tra cui l'andamento del sottostante, la volatilità, il tempo a scadenza.

### **• PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (UNIT E INDEX LINKED E CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE)**

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto.

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- 1) polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- 2) polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- 3) polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischio di prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

#### **1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"**

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti

del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.

- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno assicurativo/OICR; il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR; alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati; le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono ancora da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

## **2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"**

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo, non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

## **3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione**

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

## **4. Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")**

Le polizze tradizionali / rivalutabili sono contratti assicurativi sulla durata della vita umana la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa.

Il premio investito nella Gestione Separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.

## **5. Prodotti finanziari - assicurativi "multiramo"**

Le polizze Multiramo presentano sia una componente Unit Linked che una componente rivalutabile le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.

### **• LINEA DI GESTIONE PERSONALIZZATA**

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

### **1) La rischiosità di una linea di gestione**

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dei limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

#### **1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione**

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà

caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

### **1.2) La leva finanziaria**

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.

### **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli "strumenti finanziari derivati"). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

## **2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale**

### **2.1) Richiamo**

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari.

### **2.2) Commissioni ed altri oneri**

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

### **2.3) Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

## **PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI**

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

In data 22 dicembre 2014, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 0097996/14 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it)) che fornisce stringenti indicazioni agli intermediari in merito alla distribuzione di prodotti finanziari complessi a Clientela retail. L'Autorità di vigilanza – pur riconoscendo che non sussiste una necessaria corrispondenza biunivoca tra struttura finanziaria e rischiosità del prodotto – ritiene che l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio di investimento ad esso sotteso ed evidenzia le possibili difficoltà da parte della clientela retail a comprendere e valutare adeguatamente le caratteristiche di strumenti caratterizzati da livelli di complessità elevata..

La Consob, con specifico elenco accluso alla Comunicazione, individua una serie di tipologie di strumenti e prodotti finanziari considerati ad elevata complessità.

Nella prima parte dell'elenco vengono individuate alcune tipologie di prodotti – quelli di cui ai punti da i. a v. – ritenuti normalmente non adatti alla clientela retail (c.d. black list), nel quale figurano: cartolarizzazioni, prodotti convertibili, prodotti strutturati, credit linked, derivati, ecc., per i quali viene raccomandato il divieto di distribuzione sia in sede di consulenza, sia, indirettamente, nell'ambito degli altri servizi di investimento.

La seconda parte dell'elenco individua alcune tipologie di prodotti – quelli di cui ai punti da vi. a xii. – a complessità molto elevata (c.d. grey list), inclusi, ad esempio, OICR c.d. alternative, obbligazioni perpetue, prodotti finanziari legati ad indici opachi, prodotti finanziari strutturati il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione del capitale, prodotti finanziari con leva maggiore di 1, per i quali Consob raccomanda di prestare un'attenzione rafforzata, secondo un criterio di gradualità basato sulla complessità dei prodotti.

La lista pubblicata da Consob non è da intendersi come esaustiva, ma piuttosto, esemplificativa; al fine di individuare strumenti e prodotti finanziari con livelli di complessità analoghi o superiori, potranno essere valutati altri elementi quali:

- Presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario e/o
- Limitata osservabilità del sottostante con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento e/o
- Illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento.

La Banca, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si avvale di un provider esterno per assegnare agli strumenti e prodotti finanziari i rispettivi indicatori sintetici relativi alla classe di complessità.

## **GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI**

### **1) Norme sul salvataggio interno (bail-in) delle banche**

Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, consultabili sul sito internet della Banca, è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

In caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi, anche gli strumenti finanziari emessi dalle banche potranno essere assoggettati, in linea con la gerarchia fallimentare:

- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a riduzione, fino all'eventuale azzeramento, o conversione degli strumenti di capitale, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito e/o,
- successivamente al 1° gennaio 2016 a bail-in. Le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima di tale data.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Si precisa inoltre che, sulla base del d.lgs n. 180/2015, se la banca è in dissesto o a rischio dissesto, gli strumenti di capitale di Classe 1 e Classe 2, tra cui rientrano le obbligazioni subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o

conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in".

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere di condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In applicazione dello strumento del "bail-in" le Autorità dovranno, infatti, tener conto della seguente gerarchia:

1) Innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (Common equity Tier 1);
- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2 Instruments), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior);

2) Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel Capitale Primario di Classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2 Instruments), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, per la parte eccedente l'importo di € 100.000.

Fino al 31 dicembre 2018 i depositi delle imprese e quelli interbancari (ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese), per la parte eccedente l'importo di € 100.000, contribuiscono alla risoluzione della crisi di una banca in ugual misura ai crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8% delle passività totali.

## **2) Denaro e valori depositati**

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

## **3) Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

## **4) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

## **5) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni**

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

## **6) Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

## **7) Operazioni eseguite fuori dai mercati regolamentati o MTF**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

## **DISCLOSURE SULLE REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

In una impresa di investimento che fornisce alla propria clientela una pluralità di servizi che variano dall'intermediazione, alla negoziazione per conto proprio, all'attività creditizia, i conflitti di interessi possono essere talvolta inevitabili.

Per tale motivo, in accordo con quanto previsto dalla MiFID, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. mette a disposizione le seguenti informazioni riguardanti una sintesi delle procedure di gestione dei conflitti di interesse. Conflitti di interesse possono sorgere tra i Clienti e la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., i propri dirigenti o dipendenti, Parti Correlate e Soggetti Collegati, altre persone aventi uno stretto legame con la Banca ovvero tra i Clienti della Banca.

Nello specifico si riportano le macrotipologie di conflitti di interesse:

- **Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

*In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'intermediario, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini medesimi.*

- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi**

*In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che le entità facenti parte della Cassa svolgano nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga svolto il servizio di consulenza contestualmente a quello di collocamento a fermo su strumenti finanziari o di raccolta mediante emissione di propri strumenti finanziari. Vi potrebbe infatti essere l'interesse del consulente a raccomandare l'inserimento nel portafoglio di strumenti finanziari di propria emissione o in fase di collocamento a discapito dell'interesse del cliente.*

- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti**

*In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Cassa. In tale circostanza, infatti, l'intermediario potrebbe avere interesse a collocare presso il cliente gli strumenti finanziari in parola per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del cliente.*

- **Conflitti di interesse connessi a rapporti di fornitura**

*Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire nella circostanza in cui l'intermediario presta un servizio di investimento e/o accessorio con riferimento ad uno strumento finanziario di un emittente con il quale ha un contratto di fornitura di particolare rilevanza. L'intermediario potrebbe infatti avere interesse, mediante la prestazione del servizio, a favorire il fornitore a discapito dell'interesse del cliente.*

- **Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari**

*Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di investimento aventi per oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali la Cassa potrebbe detenere una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.*

- **Conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati**

*Ricadono in questa categoria i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati, non citati nei punti precedenti. Le modalità di prevenzione / gestione di tali fattispecie sono definite dalla Policy in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.*

*Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l'erogazione dei servizi di investimento ai Clienti, con particolare riferimento alla negoziazione in conto proprio e al collocamento, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. ed i suoi dipendenti si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della Clientela.*

*La Funzione di Compliance ha la responsabilità di identificare, eliminare (ove possibile) e gestire i conflitti di interesse.*

*Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Cassa assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati.*

*Si riportano le principali misure di gestione dei conflitti di interesse:*

- la **vigilanza separata** dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicino l'esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione di servizi ai clienti i cui interessi possano confliggere;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Cassa e della relativa onerosità).

*Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere evitati, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. renderà manifesti gli stessi alla Clientela prima di eseguire ogni operazione. La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornirà al Cliente che lo richieda maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.*

## **DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI**

### **1. PREMESSA**

*Tale documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento:*

- operino in modo equo, professionale ed onesto;
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

*Al riguardo la presente informativa specifica:*

- che la Banca percepisce, a titolo di remunerazione indiretta del servizio reso, talune retrocessioni di commissioni;
- la descrizione degli incentivi percepiti con riferimento a:
  - importi percepiti;
  - in assenza della conoscenza ex ante degli importi, le aliquote di retrocessione previste, eventualmente indicando la sola percentuale massima in caso di un range di aliquote.

*La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 26 della Direttiva 2006/73/CE, dal CESR "The Committee of European Securities Regulators" a riguardo (Inducements under MiFID - Recommendations, May 2007) nonché dall'art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Intermediari Consob.*

### **2. TIPOLOGIE DI INCENTIVI**

*La disciplina MiFID non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa, distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi come di seguito specificato:*

- **Incentivi ammessi**

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente ai clienti, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
  - b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

**• Incentivi non ammessi**

Non sono ammesse forme di incentivo provenienti/pagati da/terzi che ostacolano l'adempimento da parte della Banca del dovere di servire al meglio gli interessi del cliente. A titolo di esempio sono sicuramente vietati:

- gli incentivi, tra cui la retrocessione di commissioni, in favore della Banca legati al raggiungimento di determinati volumi d'affari;
- gli incentivi percepiti dalla Banca, nell'ambito del servizio di collocamento di gestioni di terzi, relativi a strumenti inseriti nei portafogli gestiti, salvo che tali incentivi non siano riaccreditati ai clienti.

**3. INFORMATIVA GENERALE SUGLI INCENTIVI**

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., in base alle tipologie di incentivi identificate nell'articolo 26 della Direttiva 2006/73/CE e sulla base delle indicazioni diffuse dal CESR e dalla CONSOB, ha effettuato un'analisi delle principali tipologie di incentivi percepiti in relazione ai servizi prestati dalla Banca.

**3.1 Collocamento di OICR**

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 5,75%, retrocessione massima 100%) e delle commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 3,65%, retrocessione massima 75%).

**3.2 Gestioni Patrimoniali di Terzi**

Per le Gestioni Patrimoniali di terzi in essere ( non più in collocamento) la Banca riceve dalla società di gestione, quale remunerazione per il servizio svolto, la retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima 1,65%, retrocessione massima 70%).

**3.3 Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")**

La Banca riceve dalle società emittenti di Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali"), la retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima 1,40%, retrocessione massima 54,05%).

**3.4 Distribuzione di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Index- Unit Linked)**

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti Unit Linked, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 10%, retrocessione massima 100%) e delle commissioni di gestione (aliquota massima 1,85%, retrocessione massima 67,57%).

**3.5 Distribuzione di Prodotti Assicurativi di capitalizzazione**

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti di capitalizzazione, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 4%, retrocessione massima 100%).

**3.6 Collocamento di strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile**

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni fissate di volta in volta dall'Emittente e indicate nei prospetti di offerta.

**4. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI**

La Banca, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. e) del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob e dell'art. 52 del Regolamento Intermediari emanato da Consob, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi. Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'arricchimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase pre e post vendita volta ad assicurare un effettivo innalzamento della qualità dei servizi offerti;
- prestazione della consulenza generica (es. asset allocation e financial planning) o del servizio di consulenza in materia di investimenti con particolare riferimento al servizio di collocamento;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni. La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornirà al Cliente che lo richieda maggiori dettagli circa la politica in materia di incentivi.

**5. INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI (ART. 32)**

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative i costi e oneri connessi ai servizi di investimento di seguito riepilogati. In caso di parti di OICR armonizzati si rimanda ai prospetti di dettaglio

Informazioni su costi ed oneri	Prezzo base	Commissioni	Commissioni minime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Altri costi per il cliente
<b>Servizi e attività di investimento: Negoziazione per conto proprio</b>						
Titoli di Stato Italia	Quotazione con riferimento ai prezzi dei mercati regolamentati			€ 4,40		
Titoli Obbligazionari	Prezzo determinato dall'Area Finanza della Banca			€ 4,40		
Titoli Obbligazionari C. R. Saluzzo	Prezzo determinato dall'Area Finanza della Banca			€ 4,40		
Altri Titoli	Prezzo determinato dall'Area Finanza della Banca			€ 4,40		
Pronti Contro Termine	Prezzo determinato dall'Area Finanza della Banca			€ 4,50		

Informazioni su costi ed oneri	Prezzo base	Commissioni	Commissioni minime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Altri costi per il cliente
<b>Servizi e attività di investimento: Collocamento</b>						
Obbligazioni C.R.Saluzzo	Prezzo di emissione					
Certificati di Deposito C.R. Saluzzo	Prezzo di emissione					
Certificati di Deposito C.R.Saluzzo: Rapporti per cassa - in assenza di deposito a custodia e amministrazione	Prezzo di emissione					Bolli su contratto di collocamento
Prenotazione Bot in asta fino a 80 giorni	Prezzo d'asta	0.03%				
Prenotazione Bot in asta da 81 a 140 giorni	Prezzo d'asta	0.05%				
Prenotazione Bot in asta: da 141 a 270 giorni	Prezzo d'asta	0.10%				
Prenotazione Bot in asta: oltre 270 giorni	Prezzo d'asta	0.15%				
Sottoscrizione altri titoli di stato in asta: BTP, CCT, CTZ	Prezzo d'asta					
Collocamento Altri Strumenti Finanziari	Le commissioni sono quelle fissate di volta in volta dall'ente o dalla società emittente e sono indicate nel prospetto relativo al collocamento stesso.					
<b>Servizi e attività di investimento: Ricezione e trasmissione ordini – Sportello</b>						
<b>Mercati Esteri</b>						
USA, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Svezia	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 23.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Olanda, Austria, Belgio, Portogallo, Danimarca, Spagna, Francia, Norvegia	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 40.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Inghilterra	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 100.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Hong Kong	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 200.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Giappone	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 60.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Mercati Italiani: M.O.T. - Mercato Obbligazionario Telematico</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.20%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Mercati Italiani: EUROT LX</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.20%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Mercati Italiani: Borsa Italiana</b>						
Telematico Azionario, Covered Warrant, Trading After Hour, Covered Warrant After Hour	Prezzo trading venue di riferimento	0.70%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00

Informazioni su costi ed oneri	Prezzo base	Commissioni	Commissioni minime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Altri costi per il cliente
<b>Mercati Italiani: Fuori Mercato</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.20%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Mercati Italiani: HIMTF - EUROMOT</b>						
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Servizi e attività di investimento: Ricezione e trasmissione ordini – Canale Web</b>						
<b>Mercati Esteri</b>						
USA, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Svezia	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 23.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
Olanda, Austria, Belgio, Portogallo, Danimarca, Spagna, Francia, Norvegia	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 40.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
Inghilterra	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 100.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
Hong Kong	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 200.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
Giappone	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 60.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
<b>Mercati Italiani: M.O.T. - Mercato Obbligazionario Telematico</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	



Informazioni su costi ed oneri	Prezzo base	Commissioni	Commissioni minime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Altri costi per il cliente
<b> Mercati Italiani: EUROT LX</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
<b> Mercati Italiani: Borsa Italiana</b>						
Telematico Azionario, Covered Warrant, Trading After Hour, Covered Warrant After Hour	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
<b> Mercati Italiani: HIMTF - EUROMOT</b>						
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	

	Commissioni	Commissioni minime	Commissioni massime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Giorni valuta lavorativi
<b> Servizi e attività di investimento: Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi</b>						
Custodia ed amministrazione Titoli di Stato (compresi BOT)				€ 20 annuali liquidati semestralmente		
Custodia ed amministrazione Titoli Obbligazionari ed Azionari Italia/ Estero centralizzati (subdeposito presso altri enti)				€ 62 annuali liquidati semestralmente		
Custodia ed amministrazione quote di fondi collocati dalla C.R. Saluzzo S.p.A.				€ 19 annuali liquidati semestralmente		
Custodia ed amministrazione titoli emessi dalla C.R. Saluzzo S.p.A.				€ 19 annuali liquidati semestralmente		
Imposta di bollo annua per persone fisiche				0,20% sull'ammontare complessivo dei prodotti finanziari		
Imposta di bollo annua per persone giuridiche, società ed enti				0,20% sull'ammontare complessivo dei prodotti finanziari con un massimo di € 14.000,00		
Invio estratto conto				€ 2.00 per invio cartaceo € 0.00 invio solo telematico		
Invio documento di sintesi				€ 2.00 per invio cartaceo € 0.00 invio solo telematico		
Rilascio duplicato estratto conto				€ 10,00 per duplicato		
Duplicati documenti contabili, certificazioni incasso dividendi e documenti vari				€ 10,00 per documento e € 250,00 per ricerche multiple e complesse		
Accredito Dividendi				€ 2,00 € 0,60 aggiuntivi per certificato su azioni presentate allo sportello	0,15%+ 0,30%	1 giorno successivo al giorno di messa in pagamento del dividendo
Accredito Cedole Titoli di Stato				€ 0.00	0,15%+ 0,30%	
Accredito Cedole Titoli emessi da C.R.Saluzzo				€ 1.00		1 giorno successivo alla scadenza
Accredito Cedole altri Titoli				€ 2.00	0,15%+ 0,30%	1 giorno successivo alla scadenza
Cedole Titoli presentati allo sportello entro il 15 del mese precedente la scadenza						1 giorno successivo alla scadenza

Cedole Titoli presentati allo sportello dopo il 15 del mese precedente la scadenza						15 giorni successivi alla data di presentazione
Rimborso Titoli di Stato					0,15%+ 0,30%	
Rimborso Titoli emessi da CR Saluzzo					0,15%+ 0,30%	1 giorno successivo alla scadenza
Rimborso altri Titoli						
Rimborso titoli allo sportello clausola rimessa fondi	0.10% sul valore di rimborso	€ 6.20	€ 61.97			
Pagamento allo sportello di Cedole e Valori Mobiliari di qualsiasi tipo (non depositati a custodia) esclusi i Certificati di Deposito e Obbligazioni emessi da C.R.Saluzzo S.p.A.				€ 3.10 per operazione		
Aumenti di capitale e conversione titoli				€ 10.00 per codice titolo		
Affogliamenti Titoli				€ 16.00		
Cambio Certificati				€ 16.00		
Intestazione titoli azionari e obbligazionari				€ 16.00		
Disintestazione titoli azionari e obbligazionari				€ 16.00		
Cambio intestazione titoli presentati allo sportello	0.35% sul valore di scambio			€ 62.00 per certificato		
Cambio intestazione titoli non quotati	0.10% sul valore di scambio			€ 31.00 per certificato		
Emissione biglietto di partecipazione assemblee, se cassa incaricata				€ 0.00		
Emissione biglietto di partecipazione assemblee, se cassa non incaricata				€ 16.00		
Successioni Titoli a custodia e amministrazione materialmente depositati presso la nostra Cassa				€ 30.00 per codice titolo, con un minimo di € 50.00 e un massimo di € 150.00		
Successioni Titoli a custodia e amministrazione in gestione centralizzata				€ 30.00 per codice titolo, con un minimo di € 50.00 e un massimo di € 150.00		
Successione Titoli presentati allo sportello				€ 30.00 per codice titolo, con un minimo di € 50.00 e un massimo di € 150.00		
Presentazione titoli azionari allo sportello				€ 3.10 per codice titolo		
Affogliamento, intestazione, disintestazione azioni e obbligazioni. presentate allo sportello				€ 20.00 per codice titolo		
<b>Certificati di Deposito Istituito</b>						
Istruzione pratica di smarrimento, sottrazione, distruzione e rilascio del duplicato del CD (nominativo e portatore)				€ 7.75		
Spese per il rilascio documentazione relativa alla certificazione degli interessi e oneri accessori				€ 15.00		
Spese (solo per certificati a mani Cliente) per accredito cedole su altra banca				Costo bonifico		
Spese percepite all'estinzione del certificato				€ 1.29		
Penale per estinzione anticipata certificati con scadenza uguale o superiore ai 18 mesi	1% del capitale per i giorni residui ancora da maturare (differenza tra la data originaria e la data di estinzione anticipata)					
<b>Servizi accessori intermediazione in cambi</b>						
Operazioni di acquisto e vendita a termine di divise estere	0.20%	€ 5.00		€ 51.65		
Liquidazione operazioni		€ 5.00				

**Servizi accessori: Locazione di cassette di sicurezza**

	Spese	Spese aggiuntive	Valore minimo assicurato	Valore minimo assicurabile	Premio per ass. valore oltre il minimo assicurabile	Durata contratto
Cassetta volume 7 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 39.76 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 8 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 45.44 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 15 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 85.20 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 34 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 193.12 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 41 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 232.88 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 175 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 620.00 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 210 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 700.00 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Invio documento di sintesi	€ 2.00 per invio cartaceo € 0.00 invio solo telematico					
Spese per ogni accesso alla cassetta	€ 1.50 per ogni accesso					
Imposta di bollo (rapporto per cassa)	€ 16.00					

**Collocamento di OICR**

Commissioni di ingresso	Commissioni di gestione	Commissioni di uscita	Ulteriori oneri a carico dei sottoscrittori
Variano a seconda di Società di Gestione, Classe di quote, Comparto e importo sottoscritto e possono essere ridotte per effetto del beneficio di accumulo e di altre agevolazioni	Variano a seconda delle Società di Gestione e delle Classi di quote	Per le Società di Gestione che lo prevedono sono oneri prelevati al momento del rimborso. L'importo può dipendere dalla durata del mantenimento delle quote	Sottoscrizioni in unica soluzione: da € 2,70 a € 30,00 all'atto della sottoscrizione. Sottoscrizione PAC e Rimborsi programmati: da € 2,70 a € 35,00 all'apertura del rapporto; da € 0,15 a € 3,00 per ciascuna operazione. Rimborsi: da € 0 a € 35,00 all'atto dell'operazione. Conversioni: da € 0 a € 35,00 all'atto dell'operazione

**Le percentuali commissionali e tutti gli altri costi ed oneri previsti per i fondi collocati dal nostro Istituto sono consultabili sui prospetti informativi disponibili presso le nostre filiali oppure sui siti internet delle Società di Gestione.**

**Regime fiscale OICR**

<p>Fondi di diritto italiano Fondi di diritto lussemburghese e SICAV</p>	<p>Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella <i>white list</i> e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.</p> <p>È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.</p> <p>Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.</p>
--	--

<b>Imposte pagate tramite l'intermediario</b>		
<b>Imposta</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Modalità per il pagamento</b>
Tassazione rendite finanziarie (Capital Gain)	D.L. 13 Agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011 n.148: - titoli di stato italiani ed equiparati, titoli di stato esteri dei paesi della white list, obbligazioni di enti territoriali dei suddetti Stati, titoli di risparmio per l'economia meridionale, piani di risparmio a lungo termine ALIQUOTA 12,50%; - altri strumenti finanziari ALIQUOTA 26%.	Mese successivo alla data di regolamento dell'operazione a cui fa riferimento
Tassazione redditi di capitale	D.L. 13 Agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011 n.148: - titoli di stato italiani ed equiparati, titoli di stato esteri dei paesi della white list, obbligazioni di enti territoriali dei suddetti Stati, titoli di risparmio per l'economia meridionale, piani di risparmio a lungo termine ALIQUOTA 12,50%; - altri strumenti finanziari ALIQUOTA 26%.	All'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale
Imposta sulle transazioni finanziarie - IFTT (Italia)	Legge 24 Dicembre 2012 n. 228: - Azioni: - 0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione - 0,20% per le operazioni che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione - Derivati: - imposta determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto secondo la tabella allegata alla suddetta Legge ed è ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione	Azioni: mese successivo alla data di regolamento a cui fa riferimento  Derivati: all'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale
Imposta sulle transazioni finanziarie - FTT (Francia)	Legge finanziaria n. 2012-354 del 14 marzo 2012: Aliquota 0,20%	All'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale
Tassa sui contratti di Borsa (Borse Estere)	Disciplinata dalle normative degli Stati Esteri di riferimento	All'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale

<b>Imposte non pagate tramite l'intermediario</b>		
<b>Imposta</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Modalità per il pagamento</b>
Tassazione alla fonte dividendi azionari	Disciplinata dalle normative degli Stati Esteri di Riferimento	All'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale

<b>Modalità per il pagamento costi e oneri</b>	
<b>Servizi di investimento</b>	<b>Modalità per il pagamento</b>
Negoziazione conto proprio	Addebitati all'atto del regolamento delle operazioni direttamente nel corrispettivo totale
Collocamento	Addebitati all'atto del regolamento delle operazioni direttamente nel corrispettivo totale
Ricezione e Trasmissione ordini	Addebitati all'atto del regolamento delle operazioni direttamente nel corrispettivo totale
Diritti di custodia	Addebiti in linea con la periodicità dei relativi estratti conto (salvo chiusura anticipata dei rapporti) all'inizio del periodo successivo a quello di riferimento.
Bolli su estratti conto	Addebiti in linea con la periodicità dei relativi estratti conto (salvo chiusura anticipata dei rapporti) all'inizio del periodo successivo a quello di riferimento.
Altri servizi accessori	Addebitati, salvo particolari eccezioni, all'atto del regolamento dell'operazione o al verificarsi dell'evento

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA



**Cassa  
di Risparmio  
di Saluzzo S.P.A.**

**INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE**

## 1. PREMESSA PER IL CLIENTE

La Direttiva dell'Unione Europea 2004/39/CE MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - ha modificato, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati.

La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente.

La normativa infatti prescrive, all'art. 34 del Regolamento Intermediari CONSOB, che gli intermediari forniscano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:

- l'intermediario e i suoi servizi (art. 29 Regolamento Intermediari);
- la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30 Regolamento Intermediari);
- gli strumenti finanziari (art. 31 Regolamento Intermediari);
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 32 Regolamento Intermediari).

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del cliente (quali prospetti informativi, ecc.).

## 2. INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art 29 comma 1 del Regolamento Intermediari.

### Dati della Banca

Ragione sociale: Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.

Sede: Corso Italia, 86

CAP/Località: 12037 - Saluzzo

C.F. - Registro delle imprese di Cuneo: 00243830049

Partita IVA: 00243830049

Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n. 5107

Numero REA della C.C.I.A.A. di Cuneo 164110 del 27/1/92

Codice ABI: 6295

Telefono: 0175 - 244.1

Fax: 0175 - 47150

Posta elettronica: [cr.saluzzo@crsaluzzo.it](mailto:cr.saluzzo@crsaluzzo.it)

Posta elettronica certificata: [cassadirisparmioidisaluzzospa@legalmail.it](mailto:cassadirisparmioidisaluzzospa@legalmail.it)

Capitale sociale sottoscritto: € 33.280.000,00

Capitale sociale versato: € 33.280.000,00

Direzione Generale: Corso Italia n. 86 - 12037 Saluzzo

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il Cliente utilizza come lingua principale quella italiana.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del Cliente o consegnato in filiale.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. utilizza, per fornire informativa non indirizzata personalmente al cliente, il proprio sito internet [www.crsaluzzo.it](http://www.crsaluzzo.it), nonché i supporti cartacei presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. prevede le seguenti modalità:

- **Conferimento per iscritto:** all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
- **Conferimento telefonico:** qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.
- **Conferimento tramite Trading on line:** il Cliente, nell'ambito di un rapporto negoziale già concluso con la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. è autorizzata dalla Banca d'Italia<sup>1</sup> allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti:

- **Negoziazione in conto proprio**, servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli.
- **Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione**, consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione.
- **Collocamento**, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. Il servizio consiste:
  - nell'offerta di vendita, per proprio conto, di strumenti finanziari che l'intermediario ha sottoscritto oppure acquistati a fermo (la quantità di strumenti finanziari acquistati entra nel portafoglio della Banca e viene scaricata man mano che viene collocata);
  - nell'offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari per conto dell'emittente o del proprietario, con eventuale prestazione di garanzia di buon fine dell'operazione;
  - nell'offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).
- **Consulenza in materia di investimenti**, servizio erogato attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
- **Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti** (già negoziazione in conto terzi), servizio che consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela. Operativamente la Banca, per lo svolgimento di detta attività, va direttamente sul mercato in nome proprio ma per conto di terzi (diversamente dalla negoziazione in conto proprio).

La Banca è autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa ed è iscritta nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, tenuto da IVASS.

<sup>1</sup> La Banca d'Italia ha sede legale in 00184 Roma - Via Nazionale, 91 - Tei. +390647921

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini nonché collocamento, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Nel caso di Cliente al dettaglio la Banca invia/consegna al Cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nell'art. 53 comma 6 del Regolamento Intermediari.

Per quanto attiene il servizio di collocamento di prodotti di terzi, tale informativa viene fornita dalla società prodotto, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Intermediari.

Di seguito si riepilogano, per servizio di investimento, la frequenza e le date di invio dei rendiconti periodici.

Servizio d'investimento	Frequenza	Date
Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione (art. 55 e 56 del Regolamento Intermediari)	- Almeno annuale Per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali, comunicazione delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia ( o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)	31/12
Collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 55 e 56 del Regolamento Intermediari)	- Almeno annuale Per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali, comunicazione delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia ( o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)	31/12
Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti (già negoziazione in conto terzi)	- Almeno annuale Per il cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali, comunicazione delle perdite superiori alla soglia convenuta con il cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia ( o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)	31/12

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).

A tal fine adotta soluzioni in linea con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda alla sezione 3 del presente documento.

**La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia** istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e dal Regolamento.

**La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** di cui al D.lgs. 4 dicembre 1996 n. 659. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è pari a 100.000,00 Euro.

#### **Trattazione dei RECLAMI**

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e CONSOB di attuazione dell'art. 6 comma 2 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la Banca comunica ai Clienti e potenziali Clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami. La Banca ha individuato come responsabile della trattazione dei reclami la Funzione Compliance e Legale, a cui sono trasmessi i reclami. Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dal Cliente al dettaglio o potenziale Cliente al dettaglio alla Banca a mezzo lettera circostanziata, consegnata direttamente alla Filiale o inoltrata a mezzo posta, fax o, ancora, con una e-mail indirizzata all'indirizzo funz.compliance.legale@crsaluzzo.it.

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc...);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

La Funzione di Compliance tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

### **3. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA (ART. 30)**

La Banca fornisce ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, ai sensi dell'art 30 del Regolamento Intermediari.

La Banca in relazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela. Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

La Banca è autorizzata a sub-depositare in tutto o in parte i titoli presso depositari abilitati. Al riguardo la Banca è sin d'ora espressamente autorizzata dal Cliente a procedere col sub-deposito dei titoli presso gli intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari e, se la Banca lo ritiene opportuno, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata ed indicati nelle apposite comunicazioni e rendicontazioni periodicamente inviate al Cliente. Il Cliente prende altresì atto ed acconsente affinché i depositari si avvalgano, a loro volta, e per particolari esigenze, dei servizi di altri depositari.

La Banca mantiene la responsabilità nei confronti del Cliente per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il Cliente.

Fermo restando quanto sopra, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati, previa approvazione scritta nel caso di cliente al dettaglio,

presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati.

La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositari:

- Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA – Milano
- SGSS S.p.A. – Milano
- Société Generale Bank & Trust – Lussemburgo
- Banca d'Italia – Torino
- Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. – Saluzzo
- Bnp Paribas Securities Services S.A. – Milano
- Bnp Paribas Securities Services – Lussemburgo
- Credit Suisse Luxembourg S.A. – Lussemburgo
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Lussemburgo
- Pictet & Cie (Europe) S.A. – Lussemburgo
- State Street Bank Luxembourg SA – Lussemburgo
- Banca Popolare di Sondrio ScpA – Sondrio
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa – Modena
- EGEA SpA – Alba

Nel caso in cui la Banca effettui il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, il sub-deposito dei beni sarà effettuato presso soggetti regolamentati e vigilati.

Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi, anche extracomunitari, i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dai Clienti.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestatati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Inoltre sono regolarmente riconciliate - anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso dei medesimi che, in caso di clienti al dettaglio, dovrà essere espresso in forma scritta.

#### **Vendita degli strumenti finanziari nel caso di inadempimento del cliente**

Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese previste in relazione ai diversi servizi di investimento, il Cliente autorizza la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto del Cliente. Nel caso in cui la liquidità presente sul conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte ed oneri fiscali, il Cliente conferisce alla Banca il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti finanziari a prezzo di mercato con il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente. I diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati per importi congruamente correlati al credito vantato dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

#### **Compensazione legale e volontaria**

Il contratto di conto corrente di corrispondenza contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze della Banca medesima.

### **4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (ART. 31)**

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai rischi connessi per categoria di strumenti finanziari offerti alla propria clientela. Inoltre sono indicati gli altri fattori fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Ai fini di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi dell'investimento. Tali informazioni sono raccolte con il supporto di un "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di **valutare l'adeguatezza** delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di patrimoni.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di patrimoni e potrebbero non consentire di **valutare l'appropriatezza** degli strumenti finanziari, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.



## • PRONTI CONTRO TERMINE

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

**Rischio controparte**, il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.

## • CERTIFICATI DI DEPOSITO (DI SEGUITO CD)

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirlle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I principali rischi connessi ai Certificati di deposito sono:

- **Rischio di tasso**, in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.
- **Rischio di cambio**, determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio di liquidità**, legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- **Rischio di controparte**, è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**  
vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

## • OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO (TITOLI DI DEBITO)

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestatato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

- **Rischio di prezzo**, il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
- **Rischio specifico e rischio generico**, il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
- **Rischio di controparte**, per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
- **Rischio di tasso**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.
- **Rischio di cambio**. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità**: dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**  
vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

## • OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (TITOLI DI DEBITO CON COMPONENTE DERIVATIVA)

I titoli strutturati sono titoli di debito che combinano diversi strumenti finanziari. Sono costituiti infatti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute... ). Tali titoli differiscono

dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il rendimento dovuto alla parte fissa è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il rendimento variabile può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla.

Alla categoria delle obbligazioni strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni che si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta. A titolo di esempio, si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato:

- **Obbligazioni "reverse convertible".** Sono strumenti finanziari che promettono alla sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere, alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto chi acquista una "reverse convertible" confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito, può azzerarsi ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.
- **Obbligazioni linked.** Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.
- **Obbligazioni "step up" e "step down".** Sono caratterizzate da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni sono molto simili ai titoli a tasso fisso, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili, crescente nel tempo per le "step up", oppure decrescente per le "step down".
- **Obbligazioni "callable":** si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'Emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito consentendogli una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione dei tassi di interesse a lui sfavorevole. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.
- **Obbligazioni convertibili:** particolare categoria di obbligazioni strutturate in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

#### - **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

#### • **OBBLIGAZIONI SUBORDINATE**

Sono obbligazioni che presentano una rischiosità più elevata rispetto a strumenti finanziari di debito non subordinati dello stesso Emittente. In particolare, in caso di liquidazione dell'Emittente, le stesse vengono rimborsate per capitale e interessi residui, solo dopo che siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente stesso o con grado di subordinazione inferiore. Esse costituiscono passività subordinate così come classificate in base alle vigenti Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Pertanto, oltre ai rischi tipici connessi ai titoli di debito già elencati precedentemente, le obbligazioni subordinate presentano un rischio di mancato rimborso o di rimborso parziale del capitale in virtù della clausola di subordinazione, consistente nel fatto che, in caso di liquidazione, la liquidità dell'Emittente non sia sufficiente per rimborsare - anche solo parzialmente - le obbligazioni stesse.

#### - **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)** sulle azioni emesse da banche

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

#### • **AZIONI E ALTRI TITOLI RAPPRESENTATIVI DEL CAPITALE DI RISCHIO**

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società. Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili, conseguiti nel periodo di riferimento, che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

- **Rischio di prezzo,** il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.
- **Rischio specifico e rischio generico,** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
- **Rischio di controparte,** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
- **Rischio di cambio.** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità,** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)** sulle azioni emesse da banche  
vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

• **QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO QUALI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO, SICAV, ETF, ETC, ETN**  
Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore di mercato, maggiorato o diminuito delle commissioni.

Occorre sottolineare che gli **investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".

Gli **Exchange Traded Funds** (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav, caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

Gli **Exchange traded commodities** (sigla ETC) sono fondi assimilabili agli Exchange Traded Funds che si prefiggono di replicare l'andamento di indici di prezzi di materie prime o di contratti derivati su materie prime.

Gli **Exchange traded Notes** ( sigla ETN) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

Gli **Hedge Funds** sono fondi che generano rendimenti non correlati con l'andamento del mercato attraverso l'utilizzo di una vasta gamma di strategie d'investimento. Essi godono della massima libertà nella scelta dei mercati e dei beni oggetto di investimento (mercato azionario, obbligazionario, dei derivati, o valutario).

Le tre tipologie principali di hedge funds, all'interno delle quali si individuano ulteriori sottocategorie, sono:

- **Macro Fund**: fondo che specula sull'andamento di tassi di interessi, valute o mercati azionari;
- **Arbitrage Fund**: fondo che compie operazioni di arbitraggio;
- **Equity Hedge Funds**: fondi che comprano e vendono allo scoperto titoli azionari sui mercati regolamentati in funzione dell'andamento del mercato.

- **Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**

Una parte del patrimonio del fondo o della Sicav potrebbe essere investita in strumenti finanziari soggetti al bail-in  
vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

## • STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

## OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE NEI MERCATI REGOLAMENTATI O MTF

### 1) I futures

#### 1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

#### 1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

### 2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

#### 2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

#### 2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere

potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### **Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni**

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

##### **a) Termini e condizioni contrattuali**

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

##### **b) Rischio di cambio**

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

### **3) I contratti forwards**

I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di consegna è anche detto forward price. Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. Nel contratto forward, gli unici flussi di cassa si manifestano alla scadenza, quando l'acquirente riceve il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la differenza fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto che, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente e viceversa se negativa (cash settlement).

Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in funzione, essenzialmente, dell'andamento del relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le due prestazioni.

### **4) I certificates**

Secondo la definizione di Borsa Italiana S.p.A., i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante. Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.

I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".

Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

### **5) I warrant**

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

### **6) I covered warrant**

Nella definizione offerta da Borsa Italiana S.p.A., i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza. Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;

- hanno una scadenza più elevata.

## **OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI REGOLAMENTATI O MTF**

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati.

L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### **1) I contratti di swaps**

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

### **2) Strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile**

I Covered Warrant EURIBOR CAP" sono strumenti finanziari la cui attività sottostante è costituita dal tasso di interesse Euribor, della durata corrispondente al periodo individuato dall'Emittente. I Covered Warrant sono di tipo cali esotico in quanto incorporano, ciascuno, una serie di opzioni cali di tipo europeo esercitabili alle date prefissate.

A fronte dell'esercizio, i Covered Warrant non conferiscono al portatore degli stessi alcun diritto alla consegna - alla data di esercizio di ciascuna opzione incorporata - di titoli o di altri valori sottostanti, ma esclusivamente il diritto a ricevere alla rispettiva data di esercizio dell'opzione, il pagamento della differenza, se positiva, tra l'Euribor applicabile al periodo di riferimento in cui tale opzione scade, e il valore prefissato dell'Euribor in corrispondenza o al di sotto del quale nessun importo di liquidazione è dovuto. Essendo strumenti derivati, i Covered Warrant, inoltre, non attribuiscono al portatore degli stessi alcun diritto ad altri rendimenti diversi dal pagamento dell'importo di liquidazione, se dovuto, alla data di esercizio.

Il rischio tipico in tali strumenti finanziari consiste nella possibilità che il capitale investito possa non essere recuperato, in tutto o in parte, qualora le fluttuazioni dell'Euribor non diano luogo ad un importo di liquidazione positivo. L'acquisto dei Covered Warrant a fronte di passività indicizzate ad un parametro quale l'Euribor può consentire all'investitore di ridurre il rischio derivante dalle possibili fluttuazioni di tale parametro che, in assenza di opportune operazioni di copertura, si potrebbe tradurre in un maggiore esborso per oneri finanziari sulle stesse passività.

I principali rischi connessi ai "Covered Warrant EURIBOR CAP" sono:

- **Rischio di credito per l'investitore:** è il rischio relativo alla capacità dell'Emittente di adempiere agli obblighi ad esso derivanti dagli strumenti finanziari nei confronti dell'investitore.
- **Rischio di liquidità:** i Covered Warrant potranno presentare per l'investitore rischi rappresentati dalla difficoltà o impossibilità di rivenderli prontamente prima della scadenza ad un prezzo che consenta di ottenere un rendimento positivo, con la conseguenza che l'investitore potrebbe trovarsi costretto ad accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione.
- **Rischio relativo alla dipendenza dal valore del Sottostante:** qualsiasi investimento nei Covered Warrant comporta rischi connessi al valore dei sottostanti. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dei sottostanti.
- **Rischio di perdita dell'investimento:** il rendimento dei Covered Warrant è legato alla performance del sottostante, pertanto, l'importo di liquidazione alla scadenza, può anche essere pari a zero qualora il sottostante abbia sempre registrato un valore inferiore allo strike.
- **Rischio relativo alle opzioni incorporate nel Covered Warrant:** il valore del Covered Warrant dipende principalmente dal livello del sottostante, dalla sua volatilità, dalla vita residua a scadenza, nonché dal livello dei tassi di interesse sulle diverse scadenze.
- **Rischio relativo al livello dello Strike:** il rendimento dei Covered Warrant è influenzato dal posizionamento dello strike, pertanto, maggiore è lo strike minore è la probabilità di un rendimento positivo a ciascuna data di esercizio.
- **Rischio di prezzo:** l'investitore deve tenere presente, nel caso in cui volesse vendere il Covered Warrant prima della scadenza, che il mercato dei Covered Warrant è solitamente molto volatile e che il prezzo può essere influenzato da diverse variabili tra cui l'andamento del sottostante, la volatilità, il tempo a scadenza.

### **• PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE (UNIT E INDEX LINKED E CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE)**

Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto.

Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- 1) polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
- 2) polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- 3) polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischio del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

#### **1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"**

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti

del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.

- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno assicurativo/OICR; il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR; alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- L'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati; le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono ancora da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

## **2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"**

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo, non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

## **3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione**

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

## **4. Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")**

Le polizze tradizionali / rivalutabili sono contratti assicurativi sulla durata della vita umana la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa.

Il premio investito nella Gestione Separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.

## **5. Prodotti finanziari - assicurativi "multiramo"**

Le polizze Multiramo presentano sia una componente Unit Linked che una componente rivalutabile le cui caratteristiche e i cui rischi sono descritte nei paragrafi di cui sopra.

### **• LINEA DI GESTIONE PERSONALIZZATA**

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

### **1) La rischiosità di una linea di gestione**

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dei limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

#### **1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione**

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà

caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

### **1.2) La leva finanziaria**

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.

### **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli "strumenti finanziari derivati"). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

## **2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale**

### **2.1) Richiamo**

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari.

### **2.2) Commissioni ed altri oneri**

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite, potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

### **2.3) Rischio connesso all'applicazione delle norme sul salvataggio interno delle banche (bail-in)**

vedi oltre, Par. 1 Cap. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

## **PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI**

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

In data 22 dicembre 2014, la CONSOB ha emanato la Comunicazione n. 0097996/14 (la versione integrale di detta comunicazione è disponibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it)) che fornisce stringenti indicazioni agli intermediari in merito alla distribuzione di prodotti finanziari complessi a Clientela retail. L'Autorità di vigilanza – pur riconoscendo che non sussiste una necessaria corrispondenza biunivoca tra struttura finanziaria e rischiosità del prodotto – ritiene che l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario rappresenti il presupposto per la comprensibilità del rischio di investimento ad esso sotteso ed evidenzia le possibili difficoltà da parte della clientela retail a comprendere e valutare adeguatamente le caratteristiche di strumenti caratterizzati da livelli di complessità elevata..

La Consob, con specifico elenco accluso alla Comunicazione, individua una serie di tipologie di strumenti e prodotti finanziari considerati ad elevata complessità.

Nella prima parte dell'elenco vengono individuate alcune tipologie di prodotti – quelli di cui ai punti da i. a v. – ritenuti normalmente non adatti alla clientela retail (c.d. black list), nel quale figurano: cartolarizzazioni, prodotti convertibili, prodotti strutturati, credit linked, derivati, ecc., per i quali viene raccomandato il divieto di distribuzione sia in sede di consulenza, sia, indirettamente, nell'ambito degli altri servizi di investimento.

La seconda parte dell'elenco individua alcune tipologie di prodotti – quelli di cui ai punti da vi. a xii. – a complessità molto elevata (c.d. grey list), inclusi, ad esempio, OICR c.d. alternative, obbligazioni perpetue, prodotti finanziari legati ad indici opachi, prodotti finanziari strutturati il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione del capitale, prodotti finanziari con leva maggiore di 1, per i quali Consob raccomanda di prestare un'attenzione rafforzata, secondo un criterio di gradualità basato sulla complessità dei prodotti.

La lista pubblicata da Consob non è da intendersi come esaustiva, ma piuttosto, esemplificativa; al fine di individuare strumenti e prodotti finanziari con livelli di complessità analoghi o superiori, potranno essere valutati altri elementi quali:

1. Presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario e/o
2. Limitata osservabilità del sottostante con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento e/o
3. Illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna trading venue) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento.

La Banca, tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si avvale di un provider esterno per assegnare agli strumenti e prodotti finanziari i rispettivi indicatori sintetici relativi alla classe di complessità.

## **GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI**

### **1) Norme sul salvataggio interno (bail-in) delle banche**

Con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, consultabili sul sito internet della Banca, è stata data attuazione nell'ordinamento domestico alla direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), la quale istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento.

In caso di avvio di eventuali procedure di gestione delle crisi, anche gli strumenti finanziari emessi dalle banche potranno essere assoggettati, in linea con la gerarchia fallimentare:

- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a riduzione, fino all'eventuale azzeramento, o conversione degli strumenti di capitale, quindi con possibilità di perdita totale del capitale investito e/o,
- successivamente al 1° gennaio 2016 a bail-in. Le disposizioni in materia di "bail-in" potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima di tale data.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Si precisa inoltre che, sulla base del d.lgs n. 180/2015, se la banca è in dissesto o a rischio dissesto, gli strumenti di capitale di Classe 1 e Classe 2, tra cui rientrano le obbligazioni subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o

conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico indicato, anche indipendentemente dall'adozione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in".

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere di condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In applicazione dello strumento del "bail-in" le Autorità dovranno, infatti, tener conto della seguente gerarchia:

1) Innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (Common equity Tier 1);
- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2 Instruments), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior);

2) Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel Capitale Primario di Classe 1, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di Capitale di Classe 2 (Tier 2 Instruments), ivi incluse le Obbligazioni Subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 e degli strumenti di Classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (senior).

Nell'ambito delle "restanti passività", il "bail-in" riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese, per la parte eccedente l'importo di € 100.000.

Fino al 31 dicembre 2018 i depositi delle imprese e quelli interbancari (ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese), per la parte eccedente l'importo di € 100.000, contribuiscono alla risoluzione della crisi di una banca in ugual misura ai crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione, che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8% delle passività totali.

## **2) Denaro e valori depositati**

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

## **3) Commissioni ed altri oneri**

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

## **4) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni**

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

## **5) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni**

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

## **6) Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

## **7) Operazioni eseguite fuori dai mercati regolamentati o MTF**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficile o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

## **DISCLOSURE SULLE REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

In una impresa di investimento che fornisce alla propria clientela una pluralità di servizi che variano dall'intermediazione, alla negoziazione per conto proprio, all'attività creditizia, i conflitti di interessi possono essere talvolta inevitabili.

Per tale motivo, in accordo con quanto previsto dalla MiFID, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. mette a disposizione le seguenti informazioni riguardanti una sintesi delle procedure di gestione dei conflitti di interesse. Conflitti di interesse possono sorgere tra i Clienti e la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., i propri dirigenti o dipendenti, Parti Correlate e Soggetti Collegati, altre persone aventi uno stretto legame con la Banca ovvero tra i Clienti della Banca.

Nello specifico si riportano le macrotipologie di conflitti di interesse:



- **Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

*In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui l'intermediario, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini medesimi.*

- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi**

*In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che le entità facenti parte della Cassa svolgano nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga svolto il servizio di consulenza contestualmente a quello di collocamento a fermo su strumenti finanziari o di raccolta mediante emissione di propri strumenti finanziari. Vi potrebbe infatti essere l'interesse del consulente a raccomandare l'inserimento nel portafoglio di strumenti finanziari di propria emissione o in fase di collocamento a discapito dell'interesse del cliente.*

- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti**

*In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Cassa. In tale circostanza, infatti, l'intermediario potrebbe avere interesse a collocare presso il cliente gli strumenti finanziari in parola per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del cliente.*

- **Conflitti di interesse connessi a rapporti di fornitura**

*Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire nella circostanza in cui l'intermediario presta un servizio di investimento e/o accessorio con riferimento ad uno strumento finanziario di un emittente con il quale ha un contratto di fornitura di particolare rilevanza. L'intermediario potrebbe infatti avere interesse, mediante la prestazione del servizio, a favorire il fornitore a discapito dell'interesse del cliente.*

- **Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari**

*Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte dell'Intermediario di servizi di investimento aventi per oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali la Cassa potrebbe detenere una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.*

- **Conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati**

*Ricadono in questa categoria i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati, non citati nei punti precedenti. Le modalità di prevenzione / gestione di tali fattispecie sono definite dalla Policy in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.*

*Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l'erogazione dei servizi di investimento ai Clienti, con particolare riferimento alla negoziazione in conto proprio e al collocamento, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. ed i suoi dipendenti si sono impegnati a rispettare principi etici dotandosi di codici di autodisciplina che garantiscono in ogni situazione comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della Clientela.*

*La Funzione di Compliance ha la responsabilità di identificare, eliminare (ove possibile) e gestire i conflitti di interesse.*

*Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni adottati dalla Cassa assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati.*

*Si riportano le principali misure di gestione dei conflitti di interesse:*

- la **vigilanza separata** dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicino l'esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione di servizi ai clienti i cui interessi possano confliggere;
- soluzioni volte alla **eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti** che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad **eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite** sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad **impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti**, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Cassa e della relativa onerosità).

*Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere evitati, la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. renderà manifesti gli stessi alla Clientela prima di eseguire ogni operazione. La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornirà al Cliente che lo richieda maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse.*

## **DISCLOSURE GENERALE IN MATERIA DI INCENTIVI**

### **1. PREMESSA**

*Tale documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento:*

- operino in modo equo, professionale ed onesto;
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

*Al riguardo la presente informativa specifica:*

- che la Banca percepisce, a titolo di remunerazione indiretta del servizio reso, talune retrocessioni di commissioni;
- la descrizione degli incentivi percepiti con riferimento a:
  - importi percepiti;
  - in assenza della conoscenza ex ante degli importi, le aliquote di retrocessione previste, eventualmente indicando la sola percentuale massima in caso di un range di aliquote.

*La materia degli incentivi è disciplinata dall'art. 26 della Direttiva 2006/73/CE, dal CESR "The Committee of European Securities Regulators" a riguardo (Inducements under MiFID - Recommendations, May 2007) nonché dall'art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Intermediari Consob.*

### **2. TIPOLOGIE DI INCENTIVI**

*La disciplina MiFID non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa, distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi come di seguito specificato:*

- **Incentivi ammessi**

*a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;*

*b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*

*b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente ai clienti, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;*

*b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non ostacola l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;*

c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

**• Incentivi non ammessi**

Non sono ammesse forme di incentivo provenienti/pagati da/terzi che ostacolano l'adempimento da parte della Banca del dovere di servire al meglio gli interessi del cliente. A titolo di esempio sono sicuramente vietati:

- gli incentivi, tra cui la retrocessione di commissioni, in favore della Banca legati al raggiungimento di determinati volumi d'affari;
- gli incentivi percepiti dalla Banca, nell'ambito del servizio di collocamento di gestioni di terzi, relativi a strumenti inseriti nei portafogli gestiti, salvo che tali incentivi non siano riaccreditati ai clienti.

**3. INFORMATIVA GENERALE SUGLI INCENTIVI**

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., in base alle tipologie di incentivi identificate nell'articolo 26 della Direttiva 2006/73/CE e sulla base delle indicazioni diffuse dal CESR e dalla CONSOB, ha effettuato un'analisi delle principali tipologie di incentivi percepiti in relazione ai servizi prestati dalla Banca.

**3.1 Collocamento di OICR**

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 5,75%, retrocessione massima 100%) e delle commissioni di gestione (aliquota massima su base annua 3,65%, retrocessione massima 75%).

**3.2 Gestioni Patrimoniali di Terzi**

Per le Gestioni Patrimoniali di terzi in essere ( non più in collocamento) la Banca riceve dalla società di gestione, quale remunerazione per il servizio svolto, la retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima 1,65%, retrocessione massima 70%).

**3.3 Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali")**

La Banca riceve dalle società emittenti di Prodotti assicurativi "rivalutabili" (c.d. "Tradizionali"), la retrocessione di commissioni di gestione (aliquota massima 1,40%, retrocessione massima 54,05%).

**3.4 Distribuzione di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Index- Unit Linked)**

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti Unit Linked, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 10%, retrocessione massima 100%) e delle commissioni di gestione (aliquota massima 1,85%, retrocessione massima 67,57%).

**3.5 Distribuzione di Prodotti Assicurativi di capitalizzazione**

La Banca riceve dalle società emittenti di prodotti di capitalizzazione, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni di sottoscrizione (aliquota massima 4%, retrocessione massima 100%).

**3.6 Collocamento di strumenti finanziari derivati destinati esclusivamente alla copertura del rischio di tasso su mutui ipotecari e finanziamenti a tasso variabile**

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento, la retrocessione di commissioni fissate di volta in volta dall'Emittente e indicate nei prospetti di offerta.

**4. POLITICA DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI**

La Banca, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. e) del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob e dell'art. 52 del Regolamento Intermediari emanato da Consob, a seguito dell'identificazione delle tipologie di incentivi percepiti, ha definito le modalità di gestione degli stessi. Il percepimento di tali incentivi permette alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al cliente attraverso:

- l'arricchimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase pre e post vendita volta ad assicurare un effettivo innalzamento della qualità dei servizi offerti;
- prestazione della consulenza generica (es. asset allocation e financial planning) o del servizio di consulenza in materia di investimenti con particolare riferimento al servizio di collocamento;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni. La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornirà al Cliente che lo richieda maggiori dettagli circa la politica in materia di incentivi.

**5. INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI (ART. 32)**

La Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. fornisce ai clienti o potenziali clienti le informazioni relative i costi e oneri connessi ai servizi di investimento di seguito riepilogati. In caso di parti di OICR armonizzati si rimanda ai prospetti di dettaglio

Informazioni su costi ed oneri	Prezzo base	Commissioni	Commissioni minime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Altri costi per il cliente
<b>Servizi e attività di investimento: Negoziazione per conto proprio</b>						
Titoli di Stato Italia	Quotazione con riferimento ai prezzi dei mercati regolamentati			€ 4,40		
Titoli Obbligazionari	Prezzo determinato dall'Area Finanza della Banca			€ 4,40		
Titoli Obbligazionari C. R. Saluzzo	Prezzo determinato dall'Area Finanza della Banca			€ 4,40		
Altri Titoli	Prezzo determinato dall'Area Finanza della Banca			€ 4,40		
Pronti Contro Termine	Prezzo determinato dall'Area Finanza della Banca			€ 4,50		

Informazioni su costi ed oneri	Prezzo base	Commissioni	Commissioni minime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Altri costi per il cliente
<b>Servizi e attività di investimento: Collocamento</b>						
Obbligazioni C.R.Saluzzo	Prezzo di emissione					
Certificati di Deposito C.R. Saluzzo	Prezzo di emissione					
Certificati di Deposito C.R.Saluzzo: Rapporti per cassa - in assenza di deposito a custodia e amministrazione	Prezzo di emissione					Bolli su contratto di collocamento
Prenotazione Bot in asta fino a 80 giorni	Prezzo d'asta	0.03%				
Prenotazione Bot in asta da 81 a 140 giorni	Prezzo d'asta	0.05%				
Prenotazione Bot in asta: da 141 a 270 giorni	Prezzo d'asta	0.10%				
Prenotazione Bot in asta: oltre 270 giorni	Prezzo d'asta	0.15%				
Sottoscrizione altri titoli di stato in asta: BTP, CCT, CTZ	Prezzo d'asta					
Collocamento Altri Strumenti Finanziari	Le commissioni sono quelle fissate di volta in volta dall'ente o dalla società emittente e sono indicate nel prospetto relativo al collocamento stesso.					
<b>Servizi e attività di investimento: Ricezione e trasmissione ordini – Sportello</b>						
<b>Mercati Esteri</b>						
USA, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Svezia	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 23.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Olanda, Austria, Belgio, Portogallo, Danimarca, Spagna, Francia, Norvegia	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 40.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Inghilterra	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 100.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Hong Kong	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 200.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Giappone	Prezzo trading venue di riferimento	0.90%	€ 60.00	€ 6.80	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Mercati Italiani: M.O.T. - Mercato Obbligazionario Telematico</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.20%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Mercati Italiani: EUROT LX</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.20%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Mercati Italiani: Borsa Italiana</b>						
Telematico Azionario, Covered Warrant, Trading After Hour, Covered Warrant After Hour	Prezzo trading venue di riferimento	0.70%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00

Informazioni su costi ed oneri	Prezzo base	Commissioni	Commissioni minime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Altri costi per il cliente
<b>Mercati Italiani: Fuori Mercato</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.20%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 6.20	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 20.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Mercati Italiani: HIMTF - EUROMOT</b>						
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.30%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.40%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.50%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.60%	€ 12.00	€ 4.40	0.15% + 0.30%	Spese ineseguito o revoca € 7.00
<b>Servizi e attività di investimento: Ricezione e trasmissione ordini – Canale Web</b>						
<b>Mercati Esteri</b>						
USA, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Svezia	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 23.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
Olanda, Austria, Belgio, Portogallo, Danimarca, Spagna, Francia, Norvegia	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 40.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
Inghilterra	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 100.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
Hong Kong	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 200.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
Giappone	Prezzo trading venue di riferimento	0.80%	€ 60.00	€ 6.30	0.15% + 0.30%	
<b>Mercati Italiani: M.O.T. - Mercato Obbligazionario Telematico</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	

Informazioni su costi ed oneri	Prezzo base	Commissioni	Commissioni minime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Altri costi per il cliente
<b> Mercati Italiani: EUROT LX</b>						
Titoli di Stato fino a 92 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.15%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 93 a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 186 a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato da 371 a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli di Stato oltre 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 5.20	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
<b> Mercati Italiani: Borsa Italiana</b>						
Telematico Azionario, Covered Warrant, Trading After Hour, Covered Warrant After Hour	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
<b> Mercati Italiani: HIMTF - EUROMOT</b>						
Titoli Obbligazionari fino a 185 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 186 giorni a 370 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari da 371 giorni a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Titoli Obbligazionari oltre a 1095 giorni	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	
Altri Titoli	Prezzo trading venue di riferimento	0.185%	€ 8.30	€ 1.85	0.15% + 0.30%	

	Commissioni	Commissioni minime	Commissioni massime	Spese	Commissioni valutarie + Spread su cambio	Giorni valuta lavorativi
<b> Servizi e attività di investimento: Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi</b>						
Custodia ed amministrazione Titoli di Stato (compresi BOT)				€ 20 annuali liquidati semestralmente		
Custodia ed amministrazione Titoli Obbligazionari ed Azionari Italia/ Estero centralizzati (subdeposito presso altri enti)				€ 62 annuali liquidati semestralmente		
Custodia ed amministrazione quote di fondi collocati dalla C.R. Saluzzo S.p.A.				€ 19 annuali liquidati semestralmente		
Custodia ed amministrazione titoli emessi dalla C.R. Saluzzo S.p.A.				€ 19 annuali liquidati semestralmente		
Imposta di bollo annua per persone fisiche				0,20% sull'ammontare complessivo dei prodotti finanziari		
Imposta di bollo annua per persone giuridiche, società ed enti				0,20% sull'ammontare complessivo dei prodotti finanziari con un massimo di € 14.000,00		
Invio estratto conto				€ 2.00 per invio cartaceo € 0.00 invio solo telematico		
Invio documento di sintesi				€ 2.00 per invio cartaceo € 0.00 invio solo telematico		
Rilascio duplicato estratto conto				€ 10,00 per duplicato		
Duplicati documenti contabili, certificazioni incasso dividendi e documenti vari				€ 10,00 per documento e € 250,00 per ricerche multiple e complesse		
Accredito Dividendi				€ 2,00 € 0,60 aggiuntivi per certificato su azioni presentate allo sportello	0,15%+ 0,30%	1 giorno successivo al giorno di messa in pagamento del dividendo
Accredito Cedole Titoli di Stato				€ 0.00	0,15%+ 0,30%	
Accredito Cedole Titoli emessi da C.R.Saluzzo				€ 1.00		1 giorno successivo alla scadenza
Accredito Cedole altri Titoli				€ 2.00	0,15%+ 0,30%	1 giorno successivo alla scadenza
Cedole Titoli presentati allo sportello entro il 15 del mese precedente la scadenza						1 giorno successivo alla scadenza

Cedole Titoli presentati allo sportello dopo il 15 del mese precedente la scadenza						15 giorni successivi alla data di presentazione
Rimborso Titoli di Stato					0,15%+ 0,30%	
Rimborso Titoli emessi da CR Saluzzo					0,15%+ 0,30%	1 giorno successivo alla scadenza
Rimborso altri Titoli						
Rimborso titoli allo sportello clausola rimessa fondi	0.10% sul valore di rimborso	€ 6.20	€ 61.97			
Pagamento allo sportello di Cedole e Valori Mobiliari di qualsiasi tipo (non depositati a custodia) esclusi i Certificati di Deposito e Obbligazioni emessi da C.R.Saluzzo S.p.A.				€ 3.10 per operazione		
Aumenti di capitale e conversione titoli				€ 10.00 per codice titolo		
Affogliamenti Titoli				€ 16.00		
Cambio Certificati				€ 16.00		
Intestazione titoli azionari e obbligazionari				€ 16.00		
Disintestazione titoli azionari e obbligazionari				€ 16.00		
Cambio intestazione titoli presentati allo sportello	0.35% sul valore di scambio			€ 62.00 per certificato		
Cambio intestazione titoli non quotati	0.10% sul valore di scambio			€ 31.00 per certificato		
Emissione biglietto di partecipazione assemblee, se cassa incaricata				€ 0.00		
Emissione biglietto di partecipazione assemblee, se cassa non incaricata				€ 16.00		
Successioni Titoli a custodia e amministrazione materialmente depositati presso la nostra Cassa				€ 30.00 per codice titolo, con un minimo di € 50.00 e un massimo di € 150.00		
Successioni Titoli a custodia e amministrazione in gestione centralizzata				€ 30.00 per codice titolo, con un minimo di € 50.00 e un massimo di € 150.00		
Successione Titoli presentati allo sportello				€ 30.00 per codice titolo, con un minimo di € 50.00 e un massimo di € 150.00		
Presentazione titoli azionari allo sportello				€ 3.10 per codice titolo		
Affogliamento, intestazione, disintestazione azioni e obbligazioni. presentate allo sportello				€ 20.00 per codice titolo		
<b>Certificati di Deposito Istituto</b>						
Istruzione pratica di smarrimento, sottrazione, distruzione e rilascio del duplicato del CD (nominativo e portatore)				€ 7.75		
Spese per il rilascio documentazione relativa alla certificazione degli interessi e oneri accessori				€ 15.00		
Spese (solo per certificati a mani Cliente) per accredito cedole su altra banca				Costo bonifico		
Spese percepite all'estinzione del certificato				€ 1.29		
Penale per estinzione anticipata certificati con scadenza uguale o superiore ai 18 mesi	1% del capitale per i giorni residui ancora da maturare (differenza tra la data originaria e la data di estinzione anticipata)					
<b>Servizi accessori intermediazione in cambi</b>						
Operazioni di acquisto e vendita a termine di divise estere	0.20%	€ 5.00		€ 51.65		
Liquidazione operazioni		€ 5.00				

**Servizi accessori: Locazione di cassette di sicurezza**

	Spese	Spese aggiuntive	Valore minimo assicurato	Valore minimo assicurabile	Premio per ass. valore oltre il minimo assicurabile	Durata contratto
Cassetta volume 7 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 39.76 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 8 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 45.44 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 15 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 85.20 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 34 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 193.12 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 41 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 232.88 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 175 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 620.00 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Cassetta volume 210 decimetri cubi (IVA compresa)	€ 700.00 canone annuo	€ 1.55 per ogni intestatario o delegato in più	€ 5.500,00	€ 16.000,00	3 per mille calcolato sul valore oltre il minimo assicurato	Da 1 a 12 mesi
Invio documento di sintesi	€ 2.00 per invio cartaceo € 0.00 invio solo telematico					
Spese per ogni accesso alla cassetta	€ 1.50 per ogni accesso					
Imposta di bollo (rapporto per cassa)	€ 16.00					

**Collocamento di OICR**

Commissioni di ingresso	Commissioni di gestione	Commissioni di uscita	Ulteriori oneri a carico dei sottoscrittori
Variano a seconda di Società di Gestione, Classe di quote, Comparto e importo sottoscritto e possono essere ridotte per effetto del beneficio di accumulo e di altre agevolazioni	Variano a seconda delle Società di Gestione e delle Classi di quote	Per le Società di Gestione che lo prevedono sono oneri prelevati al momento del rimborso. L'importo può dipendere dalla durata del mantenimento delle quote	Sottoscrizioni in unica soluzione: da € 2,70 a € 30,00 all'atto della sottoscrizione. Sottoscrizione PAC e Rimborsi programmati: da € 2,70 a € 35,00 all'apertura del rapporto; da € 0,15 a € 3,00 per ciascuna operazione. Rimborsi: da € 0 a € 35,00 all'atto dell'operazione. Conversioni: da € 0 a € 35,00 all'atto dell'operazione

**Le percentuali commissionali e tutti gli altri costi ed oneri previsti per i fondi collocati dal nostro Istituto sono consultabili sui prospetti informativi disponibili presso le nostre filiali oppure sui siti internet delle Società di Gestione.**

**Regime fiscale OICR**

<p>Fondi di diritto italiano Fondi di diritto lussemburghese e SICAV</p>	<p>Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella <i>white list</i> e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un Comparto ad altro Comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario.</p> <p>È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.</p> <p>Nell'ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta di successione la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.</p>
--	--

<b>Imposte pagate tramite l'intermediario</b>		
<b>Imposta</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Modalità per il pagamento</b>
Tassazione rendite finanziarie (Capital Gain)	D.L. 13 Agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011 n.148: - titoli di stato italiani ed equiparati, titoli di stato esteri dei paesi della white list, obbligazioni di enti territoriali dei suddetti Stati, titoli di risparmio per l'economia meridionale, piani di risparmio a lungo termine ALIQUOTA 12,50%; - altri strumenti finanziari ALIQUOTA 26%.	Mese successivo alla data di regolamento dell'operazione a cui fa riferimento
Tassazione redditi di capitale	D.L. 13 Agosto 2011 n.138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 Settembre 2011 n.148: - titoli di stato italiani ed equiparati, titoli di stato esteri dei paesi della white list, obbligazioni di enti territoriali dei suddetti Stati, titoli di risparmio per l'economia meridionale, piani di risparmio a lungo termine ALIQUOTA 12,50%; - altri strumenti finanziari ALIQUOTA 26%.	All'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale
Imposta sulle transazioni finanziarie - IFTT (Italia)	Legge 24 Dicembre 2012 n. 228: - Azioni: - 0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione - 0,20% per le operazioni che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione - Derivati: - imposta determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto secondo la tabella allegata alla suddetta Legge ed è ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione	Azioni: mese successivo alla data di regolamento a cui fa riferimento  Derivati: all'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale
Imposta sulle transazioni finanziarie - FTT (Francia)	Legge finanziaria n. 2012-354 del 14 marzo 2012: Aliquota 0,20%	All'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale
Tassa sui contratti di Borsa (Borse Estere)	Disciplinata dalle normative degli Stati Esteri di riferimento	All'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale

<b>Imposte non pagate tramite l'intermediario</b>		
<b>Imposta</b>	<b>Normativa di riferimento</b>	<b>Modalità per il pagamento</b>
Tassazione alla fonte dividendi azionari	Disciplinata dalle normative degli Stati Esteri di Riferimento	All'atto del regolamento dell'operazione direttamente nel corrispettivo totale

<b>Modalità per il pagamento costi e oneri</b>	
<b>Servizi di investimento</b>	<b>Modalità per il pagamento</b>
Negoziante conto proprio	Addebitati all'atto del regolamento delle operazioni direttamente nel corrispettivo totale
Collocamento	Addebitati all'atto del regolamento delle operazioni direttamente nel corrispettivo totale
Ricezione e Trasmissione ordini	Addebitati all'atto del regolamento delle operazioni direttamente nel corrispettivo totale
Diritti di custodia	Addebiti in linea con la periodicità dei relativi estratti conto (salvo chiusura anticipata dei rapporti) all'inizio del periodo successivo a quello di riferimento.
Bolli su estratti conto	Addebiti in linea con la periodicità dei relativi estratti conto (salvo chiusura anticipata dei rapporti) all'inizio del periodo successivo a quello di riferimento.
Altri servizi accessori	Addebitati, salvo particolari eccezioni, all'atto del regolamento dell'operazione o al verificarsi dell'evento

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA